



## **Delibera della Giunta Regionale n. 198 del 24/05/2011**

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore 2 Sport, tempo libero e spettacolo

Oggetto dell'Atto:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 284 DEL 19 MARZO 2010 AD OGGETTO: "MOSTRA PIAZZA D'ARTE - QUINDICI ANNI DI INSTALLAZIONI IN PIAZZA DEL PLEBISCITO, NAPOLI 1995 - 2009. PROVVEDIMENTI" - DETERMINAZIONI A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AVVIATO A SEGUITO DELLA DGR N. 533/2010

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO** che

A) con deliberazione n. 125 del 15 febbraio 2010, la Giunta Regionale, nel fornire indicazioni in merito ai poteri spettanti agli organi ed agli uffici regionali *"nel periodo che intercorre tra la scadenza naturale del mandato e l'insediamento del nuovo Presidente eletto"*, ovvero nel periodo antecedente il rinnovo degli organi elettivi, ha stabilito che nel suddetto periodo gli uffici della G.R. *"sono tenuti a sottoporre all'approvazione della Giunta e del Presidente [...] tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione di governo dell'ente e dell'attività amministrativa della Regione"*;

B) l'indicata deliberazione è stata annullata con deliberazione n. 497 del 4.06.2010, in considerazione dell'erroneità del presupposto secondo cui non sussisterebbero limitazioni giuridiche ai poteri della Giunta Regionale e del Presidente della Regione nel periodo antecedente le elezioni ed in applicazione dei principi, anche recentemente espressi dalla Corte Costituzionale, secondo cui, durante la fase pre-elettorale e fino alla sostituzione, gli organi dispongono *"di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio"* (Corte Cost., n.468/1991, n.68/2010);

C) con deliberazione n. 533 del 2 luglio 2010 la Giunta Regionale, sulla base di tali presupposti, ha attivato il procedimento amministrativo teso all'esercizio del potere di autotutela in merito ad una serie di deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale nei 46 giorni antecedenti le consultazioni elettorali, sospendendone l'efficacia ai sensi dell'art. 7, comma 2 legge 7 agosto 1990, n. 241 smi.

**VISTO** che

A) tra le deliberazioni di Giunta Regionale oggetto dei provvedimenti di cui alla DGR n. 533 del 2 luglio 2010 vi è, tra le altre, la deliberazione n. 284 del 19 marzo 2010 ad oggetto: "Mostra Piazza d'Arte - Quindici anni di installazioni in Piazza del Plebiscito, Napoli 1995 – 2009", con la quale la Giunta Regionale:

- concedeva il patrocinio ed aderiva alla realizzazione della mostra "Piazza d'Arte – Quindici anni di installazioni in Piazza del Plebiscito, Napoli 1995 – 2009" che si è svolta a Roma nel mese di maggio 2010 con il patrocinio del Ministero per i beni e le Attività Culturali, la Regione Lazio, la Provincia e il Comune di Roma, organizzata dall'Associazione Roma Contemporary con sede in Roma e legalmente rappresentata da Luciano Chesini;
- assegnava un contributo, ai sensi del DPGRC 215/2003, di € 150.000,00 all'Associazione Roma Contemporary per la realizzazione della mostra e del relativo catalogo, incaricando il Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo di disporre l'impegno e la liquidazione del contributo assegnato;

**CONSIDERATO** che la deliberazione di Giunta Regionale n. 284 del 19 marzo 2010 ha già prodotto obbligazioni giuridicamente vincolanti, essendosi realizzata l'iniziativa ivi prevista nel mese di maggio 2010, così come anche da dettagliato rendiconto delle attività realizzate, depositato agli atti del Settore Sport Tempo Libero e Spettacolo con prot. 0186791 del 2/03/2010.

**PRESO ATTO**, pertanto, che a conclusione del procedimento istruttorio avviato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 533/2010, risulta che non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela nei confronti della DGR n. 284/2010.

**PRESO ATTO**, altresì, che dall'istruttoria compiuta dal Settore competente, le previsioni di cui al presente dispositivo non determinano lo sfioramento dei limiti del patto di stabilità interno relativamente al corrente esercizio finanziario.

propone, e la Giunta in conformità a voti unanimi

## **DELIBERA**

per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto che, a conclusione del procedimento istruttorio avviato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 533/2010, risulta che non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela nei confronti della DGR n. 284/2010 e che, per l'effetto, è cessata la sospensione degli effetti della stessa DGR n. 284/2010;
2. di imputare le spese derivanti dall'esecuzione della DGR n. 284 del 19 marzo 2010 alla U.P.B. 6.23.57 – cap 519 - del bilancio gestionale 2011;
3. di prendere atto che, dall'istruttoria compiuta dal Settore competente, le previsioni di cui al presente dispositivo non determinano lo sfioramento dei limiti del patto di stabilità interno relativamente al corrente esercizio finanziario;
4. di inviare il presente atto ai Settori 01 e 02 dell'AGC 08, al Settore 02 dell'AGC 18 ed al Settore Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.